

L.R. 16/2014, art. 19, c. 2 e 3
L.R. 16/2014, art. 23, c. 3 e 4

B.U.R. 10/2/2016, n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2016, n. 015/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche e integrazioni approvate da

DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020 (B.U.R. 13/3/2020, S.O. n. 13)

Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21), che ha sostituito l'art. 9, L.R. 3/2020.

DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 4, L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 30/2021.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1081/2021.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 3, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1416/2021 (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1688/2021.

Titolo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al finanziamento
- Art. 4 bis Soggetti esclusi
- Art. 5 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III
Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I
Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 6 Domanda di incentivo e relativa documentazione
- Art. 6 bis Presentazione della domanda
- Art. 6 ter Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 6 quater Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 7 Istruttoria della domanda
- Art. 7 bis Commissione di valutazione
- Art. 8 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo
- Art. 9 Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 10 Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

Capo II
Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 11 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 11 bis Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 12 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 13 Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 14 Concessione ed erogazione dell'incentivo

Capo III
Rendicontazione degli incentivi

- Art. 15 Rendiconto e relativa documentazione
- Art. 15 bis Presentazione della rendicontazione
- Art. 16 Rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III bis
Obblighi del beneficiario

- Art. 16 bis Obblighi del beneficiario
- Art. 16 ter Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
- Art. 16 quater Ispezioni e controlli

Capo IV
Ammissibilità della spesa

- Art. 17 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 18 Spese ammissibili
- Art. 19 Spese non ammissibili
- Art. 20 Documentazione giustificativa delle spese
- Art. 21 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 Rinvio
- Art. 23 Disposizione transitoria
- Art. 24 Abrogazioni
- Art. 25 Entrata in vigore

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, ¹ detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai soggetti gestori di mediateche, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. (ABROGATO).²

Art. 2
(Definizioni)³

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per mediateche gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per:

- a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo anche in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF) e delle regole internazionali previste dagli *International Standard Bibliographic Description* (ISBD).

1 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per firma digitale valida la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.⁴

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

² Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³ Rubrica sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

2. (ABROGATO).⁵

Art. 3

*(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)*⁶

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. ⁷ ⁸ Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III fatte salve le escusioni dei soggetti previsti dall'articolo 4 bis⁹ solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche,¹⁰ gestori di mediateche, come definite dall'articolo 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. Le mediateche gestite dai soggetti di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) disponibilità di un numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione *in loco* o anche attraverso il prestito gratuito,¹¹ pari ad almeno 5.000 unità;
- b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;
- c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di una carta dei servizi;
- d) congrua dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;
- e) aver organizzato e promosso attività didattico-divulgative e di promozione della

⁵ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷ Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁸ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

- cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola;
- f) possesso di standard catalografici del sistema delle mediateche adeguati e condivisi;
 - g) ubicazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

3. (ABROGATO).¹²

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione¹³ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 bis
(Soggetti esclusi)¹⁴

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

- a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 20, 25, 27 bis e 28, comma 2, della legge;
- b) i soggetti pubblici;
- c) le sezioni audiovisive delle biblioteche, gestite sia da enti pubblici che da enti privati, e le biblioteche universitarie

Art. 5
(Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)^{15 16 17}

(ABROGATO).

Titolo III
Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I
Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6
(Domanda di incentivo e relativa documentazione)^{18 19 20 21 22 23 24}

¹² Comma abrogato da art. 2, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³ Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁴ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁷ Articolo abrogato da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁸ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁹ Numero abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁰ Numero abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;
- e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle mediateche nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 bis;
- g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

²¹ Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²² Parole sostituite da art. 4, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²³ Parole soppresse da art. 4, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁴ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 ante della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 6 bis
*(Presentazione della domanda)*²⁵

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio²⁶. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis.

²⁵ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

²⁶ Per la terza annualità del triennio 2019-2021, le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con DGR ai sensi dell'art. 8, L.R. 10/2020, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Art. 6 ter
(Cause di inammissibilità della domanda)²⁷

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
 - c) prive di procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater
(Comunicazione di avvio del procedimento)²⁸

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 7
(Istruttoria della domanda)²⁹

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.³⁰

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.³¹

²⁷ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

²⁸ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

²⁹ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁰ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³¹ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

2. (ABROGATO).³²

3. (ABROGATO).^{33 34 35 36}

Art. 7 bis
(Commissione di valutazione)³⁷

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione

³² Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³³ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁴ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

³⁶ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁷ Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C³⁸.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 12³⁹, il soggetto istante non è beneficiario di alcun incentivo per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non è beneficiario dell'incentivo per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri

- a) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'articolo 7 e dei commi 2 e 3;
- b) una quota pari al cinquanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. Conclusa la valutazione di cui al comma 1,⁴⁰ la commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa⁴¹ al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4⁴².

Art. 9

*(Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari)*⁴³

01. Il finanziamento annuale per progetti triennali realizzati da soggetti gestori di mediateche è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.⁴⁴

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6 bis, comma 2, comunicato ai beneficiari a

³⁸ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁴⁰ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴¹ Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴² Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴³ Rubrica sostituita da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁴ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.⁴⁵

2. Il ⁴⁶ beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a accettazione⁴⁷ all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei ⁴⁸ beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 01. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.^{49 50}

5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari.⁵¹

Art. 10

(Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio)^{52 53 54 55 56}

⁴⁵ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁶ Parole soppresse da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁸ Parole soppresse da art. 12, c. 1, lett. e), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁹ Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁰ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. f), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵¹ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. g), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵² Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵³ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁵⁴ Comma abrogato da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁵ Comma abrogato da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁶ Articolo sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11

(Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)^{57 58 59 60 61 62 63 64}

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, comma 1, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.⁶⁵

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

⁵⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 17, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), la domanda di incentivo, da presentarsi per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

⁵⁹ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁰ Parole aggiunte da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶¹ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶² Ai sensi dell'art. 17, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo, la relazione riepilogativa è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista.

⁶³ Comma abrogato da art. 9, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁴ Articolo sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁵ Le domande di incentivo per l'annualità 2021 sono presentate dal 1° novembre 2020 entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, come previsto dalla DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.

Art. 11 bis

(Cause di inammissibilità della domanda)⁶⁶

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 9;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 11, comma 2, lettere a) e comma 3;
 - c) prive di procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 12, comma 02, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.>>.

Art. 12

(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo⁶⁷)

01. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in

⁶⁶ Articolo aggiunto da art. 15, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.⁶⁸

02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.⁶⁹

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis⁷⁰.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b)⁷¹, sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.⁷²

4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13

*(Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari)*⁷³

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

1 bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.⁷⁴

1 ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nel caso in cui un

⁶⁸ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁹ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁰ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷¹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷² Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷³ Rubrica sostituita da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁴ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi del combinato disposto degli dell'articolo 12, comma 4, e 8, comma 1, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.⁷⁵

Art. 14

(Concessione ed erogazione dell'incentivo)^{76 77 78 79 80}

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art.15

(Rendicontazione e relativa documentazione)^{81 82}

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;
- b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

⁷⁵ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷⁷ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁷⁸ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷⁹ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁰ Articolo sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁸¹ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸² Articolo sostituito da art. 19, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 15 bis

*(Presentazione della rendicontazione)*⁸³

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 16

⁸³ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPR n. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

(Rideterminazione e revoca dell'incentivo)^{84 85 86 87 88}

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16 ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III bis
Obblighi del beneficiario⁸⁹

Art. 16 bis
*(Obblighi del beneficiario)*⁹⁰

⁸⁴ Parole sostituite da art. 1, c.1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

⁸⁵ Parole soppresse da art. 1, c.1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

⁸⁶ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁷ Comma aggiunto da art. 13, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁸ Articolo sostituito da art. 21, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁸⁹ Capo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹⁰ Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 15 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 16 quater;
 - h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 16 ter

(Mantenimento dei requisiti di ammissibilità)⁹¹

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 15, con le modalità e i termini di cui all'articolo 15 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

⁹¹ Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Art. 16 quater
*(Ispezioni e controlli)*⁹²

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Capo IV
Ammissibilità della spesa

Art. 17
(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate⁹³ entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate⁹⁴ dal soggetto che riceve il finanziamento.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.⁹⁵

Art. 18
*(Spese ammissibili)*⁹⁶

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;
 - b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività della mediateca, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti;

⁹² Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹³ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁴ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁵ Comma aggiunto da art. 14, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁶ Articolo sostituito da art. 23, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

- c) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori;
- d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per la manutenzione, per le utenze, per l'assicurazione e per la pulizia degli immobili;
- f) spese per premi, anche in denaro;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - g) spese per oneri finanziari.

Art. 20

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente colazione, pranzo e cena⁹⁷), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore

⁹⁷ Parole sostituite da art. 24, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.⁹⁸

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica⁹⁹ relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21

*(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)*¹⁰⁰

(ABROGATO).

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23

(Disposizione transitoria)

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.

2. (ABROGATO).¹⁰¹

⁹⁸ Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁹⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁰ Articolo abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0119/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰¹ Comma abrogato da art. 7, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Art. 24
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)) che disciplinano gli incentivi a sostegno della rete delle mediateche pubbliche.

Art. 25
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A* **
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 17 a 20 punti)	Fascia B (da 11 a 16 punti)	Fascia C (da 7 a 10 punti)	Fascia D (da 1 a 6 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

** Allegato sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0213/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, attività espositive, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a diffondere la cultura ed il linguaggio cinematografico ed audiovisivo	oltre le 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 3 a 5	meno di 3
2) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a promuovere il cinema del territorio	5 o più	Da 3 a 4	2	1	0
3) numero di iniziative di cui alle categorie 1) e 2) da realizzarsi sul territorio di tre o più Comuni della Regione oppure fuori dei confini della Regione	oltre le 5	da 3 a 5	2	1	0
4) numero di laboratori didattici, rivolti a scuole e a Università, siti anche fuori Regione, che si prevede di attivare nell'annualità del triennio (comprensivi anche delle attività di accompagnamento e formazione a favore di studenti impegnati in progetti di alternanza scuola/lavoro)	oltre 10	da 7 a 10	da 4 a 6	da 1 a 3	0

** Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPR Reg. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione <i>in loco</i> o anche attraverso il prestito gratuito, posseduti o detenuti e inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 15.001	da 10.001 a 15.000	da 7.001 a 10.000	da 5.501 a 7.000	da 5.000 a 5.500
2) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale da destinare alla fruizione del pubblico	oltre 1.001	da 501 a 1.000	da 251 a 500	da 100 a 250	meno di 100
3) consistenza del patrimonio bibliotecario librario (quali libri, annate di riviste, manifesti, ecc.) posseduto o detenuto, accessibili e fruibili dal pubblico, inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 12.001	da 10.001 a 12.000	da 8.001 a 10.000	da 6.001 a 8.000	da 1 a 6.000
4) consistenza del patrimonio audiovisivo analogico (quali VHS, BETA, NTSC, nastri	oltre 10.001	da 5.001 a 10.000	da 1.001 a 5.000	da 250 a 1.000	meno di 250

*** Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPR n. 31/10/2017, n. 0252/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

audio, positivi e negativi fotografici, diapositive, pellicole in formato ridotto, ecc.) posseduto o detenuto, diverso dai supporti multimediali digitali, accessibili e fruibili dal pubblico					
5) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, relative al patrimonio bibliotecario ed audiovisivo diverso dai supporti multimediali digitali, da destinare alla fruizione del pubblico	da 301 a 400	da 201 a 300	da 101 a 200	da 51 a 100	da 1 a 50
6) numero di prestiti annuali del patrimonio bibliotecario ed audiovisivo della mediateca, comprensivo dei supporti multimediali digitali, che si prevede di realizzare nell'annualità del triennio	oltre 20.000	da 10.001 a 20.000	da 5001 a 10.000	da 2.501 a 5.000	da 1 a 2.500
7) numero di ore settimanali di apertura al pubblico	oltre le 30 ore	da 26 a 30 ore	da 21 a 25 ore	da 17 a 20 ore	16 ore
8) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico	6 giorni	5 giorni	4 giorni	//	//
9) numero degli utenti attivi che annualmente utilizzano i servizi della mediateca	oltre 2.501	da 2.001 a 2.500	da 1.001 a 2.000	da 501 a 1.000	da 1 a 500
10) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto a tempo determinato o indeterminato	oltre 2 persone	2 persone	1 persone	0 persone	//

11) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto non compreso nella categoria 10)	oltre 5 persone	da 3 a 5 persone	2 persone	1 persona	0 persone
12) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca in tirocinio formativo, stage, ecc.	oltre 6 persone	da 4 a 6 persone	da 2 a 4 persone	1 persona	0 persone